



COMUNE DI PISA
Direzione 08 – Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Segreteria Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 172,00	
	di cui: €	per corrispettivi
	€	per interessi
	€	per spese legali
	€ 172,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D. Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D. Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D. Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D. Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D. Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 2 sentenze nelle quali i Giudici di Pace hanno accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso.

Nell'anno 2014, a fronte di 155713 sanzioni emesse sono stati presentati 129 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,08%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 26 ovvero il 20,15% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinvenivano i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 15 febbraio 2016

*Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Avv. Pietro Pescatore*

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 1068/2015 del 23/11/2015**Soggetto creditore:**

Denominazione: BARONCINI Foscario

Codice fiscale: BRNFCR37B19H875Q

Residenza/sede legale: via Tosco-Romagnola, 708 – Cascina (PI)

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ _____	per spese legali
	€ 43,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 1070/2015 del 23/11/2015**Soggetto creditore:**

Denominazione: GALASSI Francesco

Codice fiscale: GLSFNC82M17G702U

Residenza/sede legale: via della Cagnola, 49 – Calci (PI)

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ _____	per spese legali
	€ 43,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 1079/2015 del 26/11/2015**Soggetto creditore:**

Denominazione: ROSSI Antonio & C. sas

Codice fiscale: 01286740467

Partita IVA: 01245540503

Residenza/sede legale: podere Belvedere snc – Vicopisano (PI)

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ _____	per spese legali
	€ 43,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 58/2016 del 23/01/2016**Soggetto creditore:**

Denominazione: JAKOBSHAGEN Silvia

Codice fiscale: JKBSLV75D53Z112Q

Residenza/sede legale: via Vittorio Veneto, 36 – Ponsacco (PI)

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ _____	per spese legali
	€ 43,00	altro

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Avv. Pietro Pescatore



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910826

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 53

VISTA LA SENTENZA NR.58/16 DEL 23/01/16 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

NO, IN QUANTO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, TRATTANDOSI DI RICORSO CONTRO INVALIDO SI È RIMESSA ALLA DECISIONE DEL GDP., IL QUALE NONOSTANTE LE INSISTENTE DELL'AVVOCATO PER OTTENERE LE SPESE PROCESSUALI HA COMUNQUE RICONOSCIUTO A FAVORE DEL RICORRENTE SOLO IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO. EURO 43 IN TOTALE

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 03/02/16

Il responsabile dell'istruttoria



IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Restituzione del
contributo unificato

Si comunica a:

Avv. DANIELA RONDONI
VIA VITTORIO VENETO 36
56038 PONSACCO
PI

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di **Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **1688/2015** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **BASILE RAFFAELE**

Depositata Sentenza Numero: **58/2016** in data: **23/01/2016**

Parti nel procedimento

Attore Principale

JAKOBSHAGEN SILVIA

Difeso da:

DANIELA RONDONI

Convenuto Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 23/01/2016

IL CANCELLIERE





REPUBBLICA ITALIANA	Sent. n° <u>58 / 16</u>
In nome del Popolo Italiano	del <u>3 / 1 / 2016</u>
IL GIUDICE DI PACE DI PISA	n° <u>1688/2015 R.G.</u>
Dott. Raffaele Basile	Rep. n° <u>1</u>
ha pronunciato la seguente	Cron. n° <u>318 / 16</u>
SENTENZA	Dep. <u>18 / 1 / 2016</u>
nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n. 1688/2015	Ogg. : Opposizione a sanzione amministrativa <u>DOBBL 23 / 1 / 2016</u>
PROMOSSA DA	
JAKOBSHAGEN SILVIA	
c.f. JKB SLV 75D53 Z 112 Q elett.te dom.ta in Ponsacco (PI) alla via Vittorio Veneto n.36, presso lo studio dell'avv. Daniela Rondoni, da cui è rapp.ta e difesa come da procura in atti.	
<i>parte ricorrente</i>	
CONTRO	
COMUNE DI PISA	
in persona del Sindaco in carica, elettivamente dom.to in Pisa alla via C.Battisti n. 71, presso la Direzione della Polizia Municipale, unitamente al Vice Commissario Paolo Migliorini, da cui è rapp.to e difeso come in atti.	
<i>in parte convenuta</i>	
OGGETTO	
OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA	
Avverso : Verbale Polizia Municipale di Pisa n. 1898484/P del 26.8.2014 elevato per violazione del CdS	
MOTIVI DELLA DECISIONE	

1688/15

Nel caso di specie, non è stata comprovata la coscienza e volontarietà della pretesa infrazione dell'art. 22 c.1 del Cds. Ulteriormente, va richiamata la normativa di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 689/8, in base al quale *non* risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'esercizio di una facoltà legittima. Tanto, sulla base delle risultanze istruttorie. La ricorrente ha prodotto certificazione dello stato di invalidità ed autorizzazione ai sensi dell'art. 188 Cds relativa al proprio marito, sig. Banecke Jakobshagen. Quest'ultimo ha anche dichiarato che il medesimo era a bordo dell'auto in occasione della pretesa infrazione.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. n. 1688/2015, promossa da Jakobshagen Silvia nei confronti del Comune di Pisa, disattesa ogni altra istanza, stabilisce quanto segue :


- Accoglie in parte il ricorso.
- Annulla il verbale impugnato.
- Pone a carico del Comune di Pisa le spese di iscrizione a ruolo, pari ad Euro 43 in totale.
- Compensa ogni ulteriore competenza del presente giudizio.
- Così deciso in Pisa, come da dispositivo letto all'udienza pubblica del 7 gennaio 2016

Il GdP dr. Raffaele Basile

Pagina 2 di 2



Giudice di Pace di PISA
Dott. Raffaele Basile



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Via C. Battisti n. 71

Tel.: 050-910826

Il Vice Comandante

Pisa, 13/01/16

UFFICIO SEGRETERIA

SEDE

OGGETTO: liquidazione spese giudiziali

Con la presente si trasmette copia delle sentenza ai della liquidazione delle spese processuali:

- SENT. N.1068/15 BARONCINI FOSCARO
- SENT. N.1070/15 GALASSI FRANCESCO
- SENT. N. 1079/15 ROSSI ANTONIO.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti,

Il Vice Comandante
Commissario P.M.
Dr. Migliorini Paolo





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 1068 DEL 23/11/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☒ IMPUGNAZIONE:

SI IMPUGNA - LIQUIDARE € 43,00 quale contributo
unifreato.

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 8/11/16

Il responsabile dell'istruttoria



IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



I 84715
5/12/15

84 VR 15
5/10/15



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1408/2015** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **BASILE RAFFAELE**

Depositata Sentenza Numero: **1068/2015** in data: **23/11/2015**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

BARONCINI FOSCARO

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

ACCOLTO
~~RECAVATO~~
PER N

Pisa 23/11/2015

IL CANCELLIERE
[Signature]



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n° 1008/15

In nome del Popolo Italiano

del 5/10/2015

IL GIUDICE DI PACE DI PISA

n° 1408/2015 R.G.

Dott. Raffaele Basile

Rep. n°

ha pronunciato la seguente

Cron. n° 5927/15

SENTENZA

Dep. AC/11/2015

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n. 1408/2015

Ogg. : Opposizione a

sanzione amministrativa

PROMOSSA DA

PUSSE 23/11/2015

BARONCINI FOSCARO

elett.te dom.to in Cascina alla via Tosco romagnola n. 708

parte ricorrente

CONTRO

COMUNE DI PISA

in persona del Sindaco in carica

parte convenuta

OGGETTO

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Avverso : Verbali Polizia Municipale di Pisa nn.ri

1932491/2015

1934439/2015

elevati per violazione CdS

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Pubblica Amministrazione assumendo la veste sostanziale di attore
sarebbe stata tenuta, ai sensi dell'articolo 2697 del Codice Civile, a provare
la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del

provvedimento impugnato dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria.

Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, mancando la prova della coscienza e volontarietà della duplice infrazione di accesso in zona a traffico limitato.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. n. 1408/2015 promossa da BARONCINI FOSCARO nei confronti di : COMUNE DI PISA

stabilisce quanto segue :

- Accoglie in parte il ricorso.
- Annulla i verbali impugnati.
- Pone a carico del ricorrente le spese di notifica di entrambi i verbali, pari ad Euro 26 in totale.
- A carico del comune di Pisa le spese di contributo unificato, pari ad Euro 43.
- Non luogo a procedere per le spese e competenze di giudizio.
- Così deciso in Pisa, come da dispositivo letto all'udienza pubblica del 5 ottobre 2015

Il GdP dr. Raffaele Basile

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Raffaele Basile

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
16 NOV. 2015
il Cancelliere





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 1070 DEL 23/11/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☒ IMPUGNAZIONE:

NO IMPUGNA - LIQUIDARE € 43,00 pari al contributo
unificato.

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 8/11/16

Il responsabile dell'istruttoria



IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



I 84709
5/12/15

106 VR 15
3/12/15
27/10/15



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2027/2015** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **BASILE RAFFAELE**

Depositata Sentenza Numero: **1070/2015** in data: **23/11/2015**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

GALASSI FRANCESCO

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da

vedi P.Q.M. allegato

Accolto spese

Pisa 23/11/2015



IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA	Sent. n° 1048/15
In nome del Popolo Italiano	del 3/11/2015
IL GIUDICE DI PACE DI PISA	n° 2027/2015 R.G.
Dott. Raffaele Basile	Rep. n° 1
ha pronunciato la seguente	Cron. n° 5424/15
SENTENZA	Dep. 10/11/2015
nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n. 2027/2015	Ogg. : Opposizione a sanzione amministrativa
PROMOSSA DA	POSSB 23/11/2015
GALASSI FRANCESCO	
elett.te dom.to in Calci alla via Cagnola n. 49	
<i>parte ricorrente</i>	
CONTRO	
COMUNE DI PISA	
in persona del sindaco in carica	
<i>parte convenuta</i>	
OGGETTO	
OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA	
Avverso : Verbale Polizia Municipale di Pisa n. 27502247T , elevato per violazione CdS	
MOTIVI DELLA DECISIONE	
Il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento dell'atto opposto.	
La Pubblica Amministrazione assumendo la veste sostanziale di attore sarebbe stata tenuta, ai sensi dell'articolo 2697 del Codice Civile, a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria.	

Nel caso di specie, ciò non è avvenuto. D'altro canto, la medesima P.A. nei propri scritti difensivi, riconosce in parte la fondatezza dell'assunto attoreo e si dichiara remissiva circa l'accoglimento del ricorso

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. n. 2027/2015 promossa da GALASSI FRANCESCO nei confronti di : COMUNE DI PISA

stabilisce quanto segue :

- Accoglie il ricorso;
- A carico del comune di Pisa le spese di contributo unificato, pari ad Euro 43.
- Così deciso in Pisa, come da dispositivo letto all'udienza pubblica del 3 novembre 2015

Il GdP dr. Raffaele Basile

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Raffaele Basile

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA

16 NOV. 2015

Il Cancelliere

Dr. ALESSANDRO MAGGIORI





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 1049 DEL 26/11/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☒ IMPUGNAZIONE:

SI IMPUGNA - LIQUIDARE IL CONTRIBUTO UNIFICATO
PARI AD 43€

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 8/21/16

Il responsabile dell'istruttoria



IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I 87854/15

23/12/15

101 VR 15

16/11



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1843/2015** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **BASILE RAFFAELE**

Depositata Sentenza Numero: **1079/2015** in data: **26/11/2015**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

ROSSI ANTONIO & C, SAS

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

ACCOLTO DPEH

Pisa 26/11/2015

IL CANCELLIERE

Dr. C. LA SORDO MAGGINI





Sent. n° 1049/15

REPUBBLICA ITALIANA

del 16/11/2015

In nome del Popolo Italiano

n° 1843/15R.G.

IL GIUDICE DI PACE DI PISA

Rep. n°

Dott. Raffaele Basile

Cron. n° 6017/15

ha pronunciato la seguente

Dep. 23/11/2015

Ogg. : Opposizione a

SENTENZA

sanzione amministrativa

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n. 1843/15

FOSSIL 26/11/2015

PROMOSSA DA

ROSSI ANTONIO & C. sas*Con sede in Vicopisano al Podere Belvedere snc**parte ricorrente*

CONTRO

COMUNE di PISA

in pers. Sindaco in carica,

elett.te dom.to in Pisa alla via Battisti n. 51, presso la Direzione della Polizia

Municipale di Pisa, unitamente al dr. Paolo Migliorini, da cui è rapp.to e

difeso come in atti

convenuta in opposizione

OGGETTO

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA*avverso verbale n° 4372932/2015/P elevato dalla Polizia municipale di**Pisa ai sensi dell'art. 157/V del C.D.S.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento del verbale**impugnato.**


Dalla ricostruzione degli eventi, e in particolare della documentazione fotografica prodotta dall'attrice, unitamente a quella di parte convenuta, non risulta comprovata la sanzionabilità della condotta del ricorrente, di cui all'articolo 3 della Legge 689/81. Di fatto, la coscienza e la volontarietà dell'azione non sono risultate comprovate. E' emerso che il ricorrente abbia avuto in occasione dei fatti di causa la convinzione di porre in essere una condotta conforme alle norme comportamentali del Codice della Strada. Non è stato comprovato che la segnaletica posta a base del divieto di sosta, nella strada oggetto della contravvenzione impugnata, non potesse dar luogo - come è avvenuto nel caso di specie - a fraintendimenti circa l'operatività del medesimo. Ciò, anche in considerazione dello stato di degrado dell'area in questione che ben può avere ingenerato confusione nel ricorrente.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. n. 1843/2015 promosso da ROSSI ANTONIO & C sas nei confronti di : COMUNE DI PISA, stabilisce quanto segue :

- Accoglie il ricorso;
- annulla il verbale in epigrafe oggetto di impugnazione;
- Dispone il rimborso da parte del Comune di Pisa delle spese di contributo unificato sostenute dal ricorrente.
- Così deciso in Pisa, come da dispositivo letto all'udienza pubblica del 16 novembre 2015

Il GdP dr. Raffaele Basile



IL GIUDICE DI PACE
dr. Raffaele Basile

